

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1842/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di grano duro detenute dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno di mettere in vendita ai fini di esportazione un quantitativo di 100 000 t di grano duro detenute dall'organismo d'intervento greco;

considerando che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di grano duro detenute dall'organismo d'intervento greco può essere indetta da quest'ultima alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 2131/93.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

### Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di grano duro da esportare verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di grano duro figurano nell'allegato I.

### Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93, sino alla fine del terzo mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(5)</sup>.

### Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 3 agosto 1994, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 28 settembre 1994.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento greco.

### Articolo 5

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

<sup>(5)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.